

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2021, n. 2-3531

L.R. 11/2018 art. 26 Approvazione dei criteri per l'iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e delle modalita' di assegnazione contributi regionale per il triennio 2021-2023. Spesa Euro 2.800.000,00 (di cui Euro 850.000,00 cap.182860/2021, Euro 950.000,00 cap. 182860/2022 e Euro 1.000.000,00 cap. 182860/2023) Missione 5 Programma 2 bilancio di previsione 2021-2023.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Con recente L.R. n. 11 del 1.8.2018 (“Disposizioni coordinate in materia di cultura”), entrata in vigore il 1.1.2019, il Consiglio Regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali attraverso un'attività di abrogazione di normative preesistenti oramai divenute obsolete e al contempo di modernizzazione della legislazione in materia di beni e attività culturali, tenuto altresì conto dei recenti interventi legislativi anche a livello nazionale.

In base all'art. 26 (“Istituti culturali”), comma 1 della citata L.R. n. 11/2018, la Regione Piemonte “sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi”.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2 della suddetta legge, “la Giunta Regionale, con propria deliberazione, approva la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale”.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della suddetta legge, ai fini dell'iscrizione nella tabella, ai soggetti giuridici privati sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

- a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti;
- b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività presso una sede adeguata;
- c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;
- d) garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese ed assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

Ai sensi dell'art. 26, comma 4 della suddetta legge, inoltre, “la Giunta Regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la composizione della tabella e definisce le modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella”.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5 della suddetta legge la tabella ha validità triennale.

Con precedente D.G.R. n. 65-6257 del 22.12.2017 la Giunta Regionale, a seguito della conclusione della selezione pubblica indetta dagli uffici regionali competenti della Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport, ha approvato la tabella degli istituti di rilievo regionale avente validità per il triennio 2017-2019.

Dato atto che:

la tabella precedentemente approvata, relativa al triennio 2017-2019, ha esaurito la propria validità;

con precedente D.G.R. n. 18-2272 del 13.11.2020, la Giunta Regionale, in considerazione della emergenza epidemiologica da Covid19, ha prorogato per l'anno 2020 la tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale, approvata con D.G.R. n. 65-6257 del 22.12.2017 e assegnato un contributo straordinario per l'anno 2020.

Ritenuto quindi necessario procedere alla ricostituzione della tabella per il nuovo triennio 2021-2023, come previsto dall'art. 26, comma 2 della suddetta L.R. n. 11/2018.

Pertanto, con il presente atto, si intendono approvare i criteri per l'iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e le modalità di assegnazione del contributo regionale, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento. Tali criteri intendono identificare gli enti che svolgono servizi e attività di rilevante valore scientifico, che provvedono alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, bibliografico e documentale, che garantiscono una ampia utenza alle iniziative intraprese e assicurano l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

Si dà atto che, come previsto dall'art. 26 comma 4 della suddetta L.R. n. 11/2018, la proposta di tali criteri è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare, che ha rilasciato, a maggioranza, preventivo parere favorevole vincolante nella seduta del 14/07/2021.

Si ritiene di dare mandato alla Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali di indire un avviso pubblico al fine di costituire la nuova tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale avente validità per il triennio 2021-2023 sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato A del presente provvedimento.

Si ritiene altresì di definire il limite massimo delle risorse in € 2.800.000,00 e il riparto delle stesse da assegnare per il triennio 2021-2023 sulla base delle disponibilità di bilancio secondo quanto segue:

per l'anno 2021: € 850.000,00;
per l'anno 2022: € 950.000,00;
per l'anno 2023: € 1.000.000,00.

Dato atto che le suddette somme trovano copertura sul cap. 182860 della Missione 05, Programma 02 degli esercizi finanziari 2021-2023.

Visto l'art. 26 comma 2 della L.R. 11/2018, si rinvia ad una successiva delibera l'approvazione della tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale, ad avvenuta chiusura del procedimento relativo all'avviso pubblico indetto da parte della Direzione Cultura e Commercio, Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali.

Vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

vista la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19/4/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e

del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14/06/2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;

vista la D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021 “L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso e considerato

la Giunta Regionale, a voti unanimi

delibera

- di approvare in attuazione dell'art. 26, comma 4 della L.R. n. 11/2018, i criteri per l'iscrizione, per il triennio 2021-2023, nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e le modalità di assegnazione del contributo regionale, come illustrati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

- di dare mandato alla Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, di indire un avviso pubblico al fine di costituire la nuova tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale, avente validità per il triennio 2021-2023, secondo quanto stabilito dai criteri di valutazione di cui all'allegato A del presente provvedimento;

- di approvare per il triennio 2021-2023 il limite massimo delle risorse disponibili sul cap. 182860 della Missione 05, Programma 02 degli esercizi finanziari 2021-2023 in € 2.800.000,00;

- di approvare il seguente riparto delle risorse sopraccitate:

per l'anno 2021: € 850.000,00;

per l'anno 2022: € 950.000,00;

per l'anno 2023: € 1.000.000,00;

- di rinviare ad una successiva delibera della Giunta Regionale, l'approvazione della tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale, come previsto dall'art. 26 comma 2 della L.R. 11/2018, ad avvenuta chiusura del procedimento relativo all'avviso pubblico indetto da parte della Direzione Cultura e Commercio, Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Legge regionale 01.08.2018 n. 11 art. 26. Criteri per l'iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e modalità di assegnazione del contributo regionale.

La legge regionale n. 11 del 01.08.2018 (recante "Disposizioni coordinate in materia di cultura), all'art. 26 comma 1 stabilisce che la Regione Piemonte sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio, ricerca, divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella di cui al comma 2.

L'art. 26, comma 2 della citata legge stabilisce che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, approva la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

L'art. 26, comma 3 della citata legge prevede che, ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti specifici requisiti.

L'art. 26, comma 4 della suddetta legge prevede che la Giunta Regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la composizione della tabella e definisce le modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella.

L'art. 26 comma 5 della suddetta legge stabilisce che la tabella ha validità triennale.

Il contributo regionale è destinato a sostenere e valorizzare il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni iscritti nella tabella triennale, attraverso il sostegno al funzionamento ordinario dell'ente e delle sue attività.

Pertanto, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 26 comma 3 della suddetta legge, ai fini della iscrizione nella tabella degli enti aventi diritto alla contribuzione regionale stabilisce i seguenti requisiti:

1) REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA SELEZIONE PUBBLICA

- a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni è posseduto da almeno uno dei soggetti;
- b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività presso una sede adeguata;
- c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliografici o archivistici e documentali;
- d) garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese e assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

L'ente che presenta istanza per l'iscrizione nella tabella deve inoltre:

- garantire libertà e gratuità di accesso al patrimonio posseduto, libertà di consultazione dello stesso senza restrizioni, salvo quelle motivate da esigenze di tutela. Qualora tale requisito non sia garantito al momento della presentazione della domanda per l'accesso all'avviso pubblico, l'ente è

tenuto a provvedere in tal senso, anche modificando i propri regolamenti entro un anno dall'ammissione al contributo regionale:

- essere in possesso del riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato o statale o regionale (comprovata tramite l'iscrizione al registro provvisorio delle persone giuridiche). In alternativa, occorre dimostrare di aver avviato la richiesta per l'ottenimento del suddetto riconoscimento.

2) ENTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

Non sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica per la composizione della tabella i seguenti soggetti:

- le istituzioni artistiche, teatrali, museali o le istituzioni di cui l'attività museale è elemento di rilievo o che, per le loro peculiari caratteristiche, sono soggette a normative diverse dalle istituzioni culturali o la cui attività prevalente non è quella scientifica e culturale in senso stretto (es.: le associazioni di volontariato, le associazioni storiche e sportive; associazioni sindacali e partitiche, etc.);

- le istituzioni in favore delle quali il sostegno regionale è già contemplato da specifiche leggi di settore (es.: istituti storici per la resistenza, società operaie di mutuo soccorso, ecomusei; etc.)

- le istituzioni alle quali la Regione Piemonte ha aderito con apposito provvedimento in qualità di socio (fondatore, sostenitore, aderente, etc.), che ricevono già il sostegno regionale;

- le istituzioni che hanno tra gli enti partecipanti enti già facenti parte della tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale.

3) SPECIFICHE TECNICHE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

I requisiti di cui al precedente paragrafo 1) devono rispettare le seguenti caratteristiche:

a) Patrimonio bibliografico o archivistico e documentale

Il patrimonio posseduto dall'ente deve essere composto di almeno uno dei seguenti elementi:

- collezioni bibliografiche specialistiche inventariate pari almeno a 5.000 volumi e periodici. L'Ente deve aderire a uno dei Poli regionali del Servizio Bibliotecario Nazionale al fine di rendere disponibile il proprio catalogo bibliografico. Qualora tale condizione non ricorresse al momento della presentazione dell'istanza, l'Ente si impegna ad aderire a uno dei poli regionali e avviare la catalogazione del proprio patrimonio bibliografico entro un anno dall'iscrizione in tabella, a pena di decadenza dal beneficio economico assegnato;

- materiale archivistico di valore storico e culturale pari almeno a 50 metri lineari (il patrimonio iconografico e fotografico sarà considerato come elemento aggiuntivo al possesso del requisito di base). Per patrimonio archivistico si intende anche patrimonio sonoro e/o audiovisivo originale di

particolare valore storico documentale, pari almeno a 1.500 ore di registrazione. Gli archivi amministrativi del soggetto richiedente non sono considerati patrimonio archivistico.

b) Sede

Gli enti, anche in condivisione con altri soggetti, devono possedere o disporre di spazi adeguati, esclusivamente dedicati alla conservazione e alla fruizione pubblica del patrimonio (es.: sale di studio e lettura) e allo svolgimento di attività di valorizzazione dello stesso (quali mostre, esposizioni temporanee di documenti, convegni, etc). Sono da intendersi come sede anche gli spazi decentrati utilizzati per lo svolgimento di attività dell'ente.

In caso di sede condivisa, il punteggio che viene attribuito a ciascun ente tiene conto sia degli spazi singolarmente disponibili, sia degli spazi condivisi.

Non saranno valutati spazi che, per loro natura, non possono essere impiegati per attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

c) Orario di apertura

L'ente deve garantire un orario di apertura al pubblico della biblioteca e/o dell'archivio non inferiore a 15 ore settimanali.

d) Personale

L'ente deve garantire la presenza di personale qualificato in possesso di adeguata formazione professionale, dedicato (anche part time) alla gestione del patrimonio, alla sua fruizione e consultazione pubblica.

Per personale qualificato si intende: personale in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica o analoga formazione universitaria per la professionalità archivistica; personale in possesso di titoli relativi a corsi di formazione professionale che rilascino attestato riconosciuto a livello regionale, o analoga formazione universitaria per la professionalità bibliotecaria.

Saranno valutate anche altre professionalità in ambito di gestione del patrimonio documentale e di organizzazione e management culturale, comprovate da specifico curriculum.

e) Attività

L'ente deve aver effettuato negli ultimi tre anni in modo diretto (o in collaborazione con altri enti) attività, anche in modalità online, inerenti le proprie finalità statutarie e la valorizzazione del patrimonio posseduto.

Tra le attività dell'ente sono da ricomprendersi:

- riviste e pubblicazioni di proprietà, anche in formato digitale e e-book, che presentino contenuti scientifici e non promozionali;
- convegni organizzati in proprio, della durata di almeno un giorno, con presenza di relatori esterni all'ente;
- presentazioni di volumi, iniziative ed incontri pubblici;
- mostre;
- borse di studio retribuite, stages e tirocini, attivati in proprio oppure con il contributo di terzi; in collaborazione con istituti di formazione, Università o altri istituti formativi;

- tesi di laurea, realizzate con l'impiego di materiale documentario dell'ente e/o in collaborazione con altri Istituti;
- ricerche pubblicate, inerenti l'ambito istituzionale dell'ente, realizzate anche in collaborazione con Atenei o altri istituti;
- gestione e aggiornamento di sito web; presenza sui social media;
- accesso a risorse digitali dal sito dell'ente (cataloghi, documenti di biblioteca e d'archivio, etc.) anche se depositate altrove.

Il Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, effettua controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dall'ente, anche attraverso sopralluoghi, nel corso del triennio, presso la sede degli enti iscritti in tabella.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, stabilito dall'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, le istanze vengono esaminate da una Commissione di valutazione composta dal Dirigente responsabile del procedimento, da funzionari del Settore ed esperti della materia, nominata con determinazione del suddetto Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali e costituita nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito dal *Piano Triennale per la prevenzione della corruzione* adottato dalla Regione Piemonte DGR 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte".

La Commissione procede alla valutazione delle istanze pervenute, utilizzando i criteri sotto specificati.

Il Dirigente del Settore suddetto attribuisce a ciascuna istanza un punteggio, fino a un massimo di 100 punti, secondo le seguenti modalità:

1) Patrimonio bibliografico o archivistico e documentale

massimo 40 punti

	Punteggio	Punteggio massimo
Collezioni bibliografiche specialistiche inventariate e periodici	1 punto ogni 5.000 volumi	20
Materiale archivistico di valore storico e culturale pari almeno a 50 ml; e/o materiale sonoro e/o audiovisivo originale di particolare valore storico documentale, pari almeno a 1.500	2 punti ogni 50 ml 1 punto ogni 100 ore di registrazione	20

ore di registrazione		
Punteggio massimo totale		40

2) Sede, orario di apertura e personale

massimo 20 punti

	Punteggio	Punteggio massimo
Sede	fino a 100 mq: 2 punti da 100 mq a 300 mq: 3 punti oltre 300 mq: 5 punti	5
Orario di apertura	fino a 15 ore: 0 punti tra 16 e 20 ore: 2 punti tra 21 e 30 ore: 4 punti oltre 31 ore: 5 punti	5
Personale	2,5 punti per ogni unità di personale	10
Punteggio massimo totale		20

3) Attività

Sarà attribuito punteggio alle attività svolte nel 2019

massimo 40 punti

	Punteggio	Punteggio massimo
Riviste e pubblicazioni di proprietà (anche in formato digitale e e-book)	1 punto per ogni libro pubblicato 1 punto per ogni rivista pubblicata	5
Convegni organizzati in proprio, della durata di almeno un giorno, con presenza di relatori esterni all'ente	5 punti per ogni convegno	15
Presentazione di volumi, Iniziative ed incontri pubblici	da 6 a 10 presentazioni, iniziative, incontri pubblici: 5 punti oltre 10 presentazioni, iniziative, incontri pubblici: 10 punti	

Mostre	5 punti per ciascuna mostra	
Borse di studio retribuite, attivate in proprio oppure con il contributo di terzi, in collaborazione con istituti di formazione, Atenei o altri istituti formativi	5 punti per ciascuna borsa attivata	5
Stages e tirocini, attivati in proprio oppure con il contributo di terzi, in collaborazione con istituti di formazione, Atenei o altri istituti formativi	2,5 punti per ciascun stage attivato	
Tesi di laurea realizzate con l'impiego di materiale documentario dell'ente e/o in collaborazione con Atenei o altri istituti	2,5 punti per ciascuna tesi fino a un massimo di 5 punti	10
Ricerche pubblicate, inerenti l'ambito istituzionale dell'ente, realizzate anche in collaborazione con Atenei o altri istituti	2,5 punti per ciascuna ricerca pubblicata, fino a un massimo di 5 punti	
Gestione e aggiornamento di sito web; presenza sui social media	1 punto se presente sito web 1 punto se presente sui social media	5
Accesso a risorse digitali dal sito dell'ente (cataloghi, documenti di biblioteca e d'archivio, etc.), anche se depositate altrove	3 punti se sono presenti risorse digitali accessibili dal sito	
Punteggio massimo totale		40

L'attribuzione del punteggio al patrimonio posseduto, alla sede-orario-personale specializzato e alle attività svolte dall'ente segue parametri oggettivi, come sopra indicato. Il punteggio minimo da raggiungere è pari a 15 punti.

In seguito alla valutazione dei parametri oggettivi, la Commissione esprimerà un giudizio sulla rilevanza culturale e scientifica degli enti ammessi, che tenga conto della storia del singolo istituto, del patrimonio conservato, della rilevanza delle iniziative svolte in ambito regionale, nazionale e internazionale, della necessità di riequilibrare la distribuzione territoriale degli enti iscritti nella tabella e di favorire gli enti che non hanno ulteriori contribuzioni da parte di enti pubblici o privati. La Commissione potrà attribuire fino a un massimo di ulteriori 20 punti a ciascun ente, oltre a quelli assegnati tramite la valutazione dei parametri oggettivi.

A conclusione dei lavori della Commissione, il Dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, responsabile del procedimento, elabora e adotta la graduatoria degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale aventi diritto di essere iscritti alla tabella triennale. La tabella verrà approvata dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 26 comma 2 della l.r. 11/2018.

La durata del procedimento è definita dalla DGR 46-4520 del 29 dicembre 2016.

Qualora nel corso del triennio un ente dovesse perdere i requisiti di ammissibilità alla tabella di cui al paragrafo 1, il Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali si riserva di procedere, con apposito provvedimento, alla sua esclusione dalla tabella, con conseguente deliberazione della Giunta Regionale di approvazione della tabella modificata.

5) AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo per ciascun ente iscritto nella tabella è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore economico di ciascun punto. Tale valore è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per il numero dei punti assegnati complessivamente nella graduatoria.

Eventuali economie di spesa, derivanti dall'esclusione di enti dalla tabella o da rinunce o revoche dei contributi assegnati, saranno ridistribuite, con determinazione dirigenziale del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, tra tutti gli enti iscritti in tabella, in modo proporzionale al punteggio assegnato in fase di valutazione.

6) CONTROLLO DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L'ISCRIZIONE ALLA TABELLA

Gli enti iscritti in tabella dovranno trasmettere al Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, entro rispettivamente il 31 maggio 2022 per il contributo anno 2022 e il 31 maggio 2023 per il contributo anno 2023, la seguente documentazione, che attesta la persistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla tabella:

- bilancio di previsione dell'ente riferito all'anno in corso, accompagnato dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente;

- programma previsionale delle attività da svolgersi nell'anno in corso, accompagnato dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente;
- attestazione della persistenza dei requisiti di ammissione alla tabella, di cui al paragrafo 1.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla tabella comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato con conseguente modifica della tabella degli enti e deliberazione della Giunta Regionale di approvazione della tabella modificata.

7) RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

Gli enti iscritti in tabella dovranno presentare la rendicontazione del contributo ricevuto nell'anno precedente inviando, rispettivamente, per il contributo anno 2021 entro il 31 maggio 2022, per il contributo 2022 entro il 31 maggio 2023 e per il contributo 2023 entro il 31 maggio 2024, la seguente documentazione:

- bilancio consuntivo dell'ente riferito all'anno di erogazione del contributo, redatto in formato europeo, accompagnato dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente;
- relazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente, accompagnata dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente.

L'inosservanza delle modalità suddette, non preventivamente autorizzata dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato.

Il provvedimento dirigenziale di assegnazione del contributo può individuare eventuale ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria per la sua rendicontazione anche in ottemperanza a disposizioni normative statali vigenti al momento dell'assegnazione del contributo stesso.